

Allegato – FAQ sito FGAS

CASI SPECIFICI [15.03.2013] Obblighi per il personale e le imprese installatrici di pompe di calore che NON operano sul circuito frigorifero

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012 il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi;

- Per l'operatore delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio, contenenti F-Gas è previsto l'obbligo di avvalersi di persone e imprese certificate per le operazioni di installazione, manutenzione o riparazione e recupero;
- Le persone e le imprese che svolgono le suddette attività hanno l'obbligo di certificarsi ed iscriversi al Registro delle Persone e delle Imprese certificate;
- L'installazione comprende anche l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura che contiene o destinata a contenere gas fluorurati refrigeranti, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato.

Tutto ciò premesso, le persone e le imprese che installano pompe di calore senza intervenire sul circuito frigorifero hanno l'obbligo di certificarsi ed iscriversi al Registro in oggetto.